

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA

AREA VASTA N. 4

N. 843/AV4 DEL 13/11/2017

Oggetto: [Richiesta trattenimento in servizio Dirigente Medico Veterinario Dr. L.M. ai sensi dell'art. 22 della Legge 183/2010 – Provvedimenti]

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4**

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente del Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- DETERMINA -

1. Di prendere atto della istanza presentata in data 19/09/2017, assunta al protocollo n. 45655 del 21/09/2017, del dipendente a tempo indeterminato, Dr. Luigi Marilungo, Dirigente Medico Veterinario, nato il 09/12/1951, di permanenza al lavoro oltre il 65° anno di età, ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 183 del 4/11/2010;
2. Di prendere, altresì, atto che il dipendente medesimo il 09/12/2016 ha già compiuto il sessantacinquesimo anno di età, previsto dall'art. 15-nonies del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 per la risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età e che, alla stessa data, ha maturato 35 anni, 1 mese e 19 giorni di servizio effettivo;
3. Di accogliere l'istanza dell'interessato e di trattenere lo stesso in servizio fino alla data del 20/10/2021 al conseguimento del 40 anno di servizio effettivo limite massimo di permanenza in servizio, come stabilito dall'art. 22 – comma 1 – della legge n. 183 del 4/11/2010;
4. Di stabilire che il medesimo è soggetto ad obbligo di preavviso nell'ipotesi di collocamento a riposo anticipato rispetto alla data del 20/10/2021;

5. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento sarà resa compatibile con il budget 2018 e successivi, quando definiti e assegnati;
6. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della L. 412/91 e dell'art. 28 della L. R. 26/96 e ss.mm.ii.;
7. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale n. 26/96 e successive modificazioni.

Il Direttore Area Vasta n. 4

Dott. Licio Livini

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(UOC Supporto all'Area Politiche del Personale)

Normativa di riferimento:

Art. 15-nonies D. Lgs 30 dicembre 1992 n. 502;
 Art. 22 – comma 1 – Legge 4 novembre 2010 n. 183;
 Art. 9, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2011, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122;
 Nota Operativa INPDAP n. 56 del 22/10/2010;
 Nota Dip. F.P. Prot-DFP 53309 del 20/11/2013;
 Nota Dip. F.P. Prot-DFP 24222 del 16/04/2015;
 Circolare Funzione Pubblica n. 2/2015.
 Note Direzione Generale ASUR Prot. 11894 del 4/05/2012 e Prot. 27373 del 4/12/2014;
 D.G.R. M.n 665/2015 (all. B3);
 Det.na n. 350/ASURDG/2015;
 Det.na n. 481/ASURDG/2016;
 Det.na n. 712/AV4/2016;
 Det.na n. 361/DG/2017ASURDG/2015.

Il Dr. Luigi Marilungo, nato il 09/12/1951, dipendente a tempo indeterminato, in qualità di Dirigente Medico Veterinario, ha richiesto il prolungamento del rapporto di lavoro fino alla maturazione del quarantesimo anno di servizio effettivo ai sensi dell'art. 22 della Legge n.183/2010.

Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei Dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, è stabilito dall'art. 15-nonies del D.Lgs 30 dicembre n. 502, al compimento del 65° anno di età.

L'art. 22 – comma 1 – della Legge 4 novembre 2010 n. 183 testualmente recita: "Al fine di assicurare la continuità del servizio sanitario nazionale, l'articolo 15 – nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: "dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale" e le parole: "fatta salva l'applicazione dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso, il limite massimo di permanenza in servizio non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti"-

Il regime speciale previsto dalla disposizione in esame continua ad essere applicabile anche a seguito delle normative succedutesi nel tempo, in particolare anche con riferimento alle norme introdotte dal D.L. 201 del 2011 convertito in L. n. 125 del 2013, per cui l'Amministrazione, nel caso in cui il Dipendente ne faccia domanda, anche se lo stesso abbia maturato il diritto a pensione alla data del 31/12/2011, è tenuta ad accoglierla con il solo vincolo dell'invarianza numerica del numero dei Dirigenti (cfr. risposta Dipartimento Funzione Pubblica del 20/11/2013 Ns Prot. 23445 del 21/11/2013 a quesito mirato Prot. 19465/2013 AsurAV4).

Il successivo D.L. 90/2014, convertito in Legge 144 2014, nel sancire l'abrogazione del solo art. 16 del D.Lgs n. 503 del 30 dicembre 1992 che disciplina il diverso istituto del trattenimento biennale, nulla dispone in ordine alla disciplina speciale di cui all'art 22 L. 183/2010 che, pertanto, si intende ad oggi ancora vigente.

Ciò è confermato dalla Circolare n. 2 del 19/02/2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione che, nel ribadire il regime speciale dei Dirigenti Medici e del ruolo sanitario, dichiara che : " **salvo che si tratti di dirigente di struttura complessa**, sulla volontà del dirigente di proseguire il rapporto di lavoro fino al quarantesimo anno di servizio effettivo e oltre il sessantacinquesimo anno di età, può prevalere l'esigenza dell'Amministrazione di risolvere unilateralmente il contratto secondo la disciplina contenuta nell'articolo 72 comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112.

Con nota 11894 del 14/05/2012 la Direzione Generale ASUR prevede, se pur in modo non esaustivo, che i casi in cui le Aree Vaste possono risolvere il contratto sono riconducibili a :

- Esigenze organizzative e funzionali;
- Processi riorganizzativi di strutture;
- Razionalizzazione degli assetti organizzativi;
- Rideterminazione dei fabbisogni del personale;
- Necessità di realizzare risparmi sul turn over.

A tal proposito, si dà atto che con nota ID 412846 del 28/09/2017 il Direttore di Area Vasta, visto il nuovo assetto organizzativo aziendale di cui alle determine : n. 481/DG/2016 e s.m.i, n. 712/AV4 del 7.10.2016 e n. 361/DG/2017, ha comunicato che non ricorrono esigenze organizzative/funzionali tali da rigettare l'istanza di trattenimento del Dirigente Medico, rinviando al Servizio UOC Supporto all'Area Politiche del Personale l'adozione dei provvedimenti di competenza.

In ordine al principio dell'invarianza numerica (di cui alla nota ASUR 27373 del 04/12/2014), si dà atto che il posto attualmente ricoperto dal richiedente è previsto anche dal nuovo assetto organizzativo aziendale di cui alla determina sopra indicate e, pertanto, qualora l'interessato non avesse presentato l'istanza di che trattasi, questa Area Vasta avrebbe previsto la cessazione e la contestuale assunzione

di una nuova figura dello stesso ruolo nel Piano Assunzioni 2018, in virtù del principio del tu DGRM 146 del 20.02.2017).

Da quanto sopra deriva, per l'adozione del presente provvedimento, una invarianza numerica dei dirigenti.

Per quanto riguarda la locuzione "servizio effettivo" si precisa che nella stessa sono da ricomprendersi tutte le attività lavorative (compreso il servizio militare) effettivamente rese dal dipendente presso qualunque datore di lavoro, sia pubblico che privato, purché opportunamente valorizzate ai fini pensionistici e che esula dalla nozione stessa di servizio effettivo l'istituto del riscatto di periodi non connessi con attività effettivamente resa ma correlati a titoli di studio, (cfr. nota Operativa INPDAP n. 56 del 22/10/2010).

Circa la tempistica dell'istanza del Dipendente, in assenza di disposizioni di legge in materia ed in assenza di atti procedurali interni all'Azienda, conformemente al parere richiesto da questa Area Vasta al Dipartimento della Funzione Pubblica, Servizio Studi e Consulenza per il Trattamento del Personale, acquisito al protocollo n. 18952 del 20/04/2015, si ritiene che: *"...l'ammissibilità della domanda del Dipendente sembra incontrare il solo limite del compimento dell'età ordinamentale nel caso di diritto a pensione già acquisito o del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia"*

Stante quanto sopra esposto, il Dirigente Medico Veterinario non avendo maturato alcun diritto a pensione al compimento del limite ordinamentale può legittimamente presentare l'istanza di trattenimento anche dopo il 65° anno di età, essendo nella fattispecie soggetto al nuovo limite anagrafico previsto dall' art. 24, comma 6 d.l. n. 201 del 2011 e s.m.i..

Sulla scorta della documentazione agli atti, l'interessato alla data del 09/12/2016, data di compimento del 65° anno di età, ha maturato un' anzianità di servizio effettivo, escluso il periodo riscattato del diploma di laurea, pari a 35 anni, 1 mese e 19 giorni, per cui dalla predetta data, lo stesso, potrà prolungare il rapporto di lavoro fino al 20/10/2021, data di maturazione del 40° anno di servizio effettivo.

Si propone, pertanto, al Direttore di Area Vasta 4 l'adozione della seguente determina:

1. Di prendere atto della istanza presentata in data 19/09/2017, assunta al protocollo n. 45655 del 21/09/2017, del dipendente a tempo indeterminato, Dr. Luigi Marilungo, Dirigente Medico Veterinario, nato il 09/12/1951, di permanenza al lavoro oltre il 65° anno di età, ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 183 del 4/11/2010;
2. Di prendere, altresì, atto che il dipendente medesimo il 09/12/2016 ha già compiuto il sessantacinquesimo anno di età, previsto dall'art. 15-nonies del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 per la risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età e che, alla stessa data, ha maturato 35 anni, 1 mese e 19 giorni di servizio effettivo;

3. Di accogliere l'istanza dell'interessato e di trattenerlo ~~lo stesso in servizio~~ fino alla data del 20/10/2021 al conseguimento del 40 anno di servizio effettivo limite massimo di permanenza in servizio, come stabilito dall'art. 22 – comma 1 – della legge n. 183 del 4/11/2010;
4. Di stabilire che il medesimo è soggetto ad obbligo di preavviso nell'ipotesi di collocamento a riposo anticipato rispetto alla data del 20/10/2021;
5. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento sarà resa compatibile con il budget 2018 e successivi, quando definiti e assegnati;
6. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della L. 412/91 e dell'art. 28 della L. R. 26/96 e ss.mm.ii.;
7. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale n. 26/96 e successive modificazioni.

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Loredana Ciaffoni

Direttore f.f. U.O.C. Supporto all'Area Politiche del Personale

Dott. Michele Gagliani

Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE

Si attesta che la spesa derivante dal presente provvedimento sarà resa compatibile con il budget 2018 e successivi, quando definiti e assegnati.

Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa
Area Dipartimentale Contabilità, Bilancio e Finanza
Coordinatore di Area Vasta

Dott. Luigi Stortini

Il Dirigente Amministrativo Controllo Gestione

Dott. Daniele Rocchi

- ALLEGATI -

Nessun allegato